

**Decr. 19 dicembre 2017 (1) (3).
Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2018, n. 35.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(3) Per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 9 agosto 2018*, il *Decreto 19 aprile 2019*, il *Decreto 24 luglio 2020*, il *Decreto 5 maggio 2021* e, successivamente, il *Decreto 26 luglio 2022*.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la *legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ed in particolare l'art. 7*, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Visto il *comma 2, dell'art. 7*, della medesima legge, il quale stabilisce che, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sia istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato e che lo stesso sia aggiornato periodicamente e messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il *comma 3, dell'art. 7*, della medesima legge, con il quale si stabilisce che i comuni realizzino il censimento degli alberi monumentali nell'ambito del proprio territorio e che le regioni, effettuata la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e valutate le proposte di monumentalità, redigano i propri elenchi regionali, trasmettendoli quindi al Corpo forestale dello Stato;

Visto il *decreto interministeriale del 23 ottobre 2014* di cui al *comma 2, dell'art. 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 10* (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni nonché per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi comunali e regionali/provinciali e con il quale si è provveduto a istituire l'«Elenco degli alberi monumentali d'Italia»;

Visto il *comma 2, dell'art. 8, del decreto attuativo*, il quale dispone che, onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia venga anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet istituzionale del soggetto competente della relativa gestione;

Visto il *comma 6, dell'art. 7, del decreto attuativo* con il quale si stabilisce che, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico);

Vista la *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' *art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 11 relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'Elenco degli alberi monumentali e il rilascio del parere di cui all' *art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143*, Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell' *art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, con il quale viene istituita, all'art. 1, la Direzione generale delle foreste;

Viste la *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Considerato che con tutte le regioni e con le province autonome il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale ha stipulato specifiche convenzioni in ossequio al decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, n. 13141, nonché al decreto ministeriale n. 82/014/DVI del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23 dicembre 2014;

Considerato che, al fine di attuare quanto previsto dal *comma 1, dell'art. 11, del decreto attuativo*, tra alcune regioni e alcuni Comandi regionali del Corpo forestale dello Stato sono stati stipulati accordi operativi finalizzati allo svolgimento delle attività di censimento e di redazione degli elenchi comunali e regionali, a supporto sia dei comuni richiedenti che della regione per la fase di istruttoria;

Considerato che nel Sistema informativo della montagna è stato implementato e messo a disposizione delle regioni e dei comuni un applicativo Web Gis, utile ai fini dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati del censimento degli alberi monumentali, da tenersi sempre aggiornato;

Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, avevano già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, redigendo e approvando i relativi elenchi;

Considerato anche il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato all'elaborazione di un elenco nazionale costituito da 1255 alberi;

Considerato che tali elenchi hanno costituito una base informativa utile all'individuazione e alla valutazione degli alberi da catalogare ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* e in particolare ai sensi dell' *art. 5 del decreto attuativo* (criteri di monumentalità);

Dato che, nel corso del periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2017, le regioni e le province autonome hanno provveduto a redigere i primi elenchi sulla base dell'istruttoria delle proposte di iscrizione provenienti dai singoli comuni, e che tali elenchi, una volta approvati da appositi atti deliberativi, sono stati trasmessi dapprima all'Ispettorato generale delle foreste del Corpo forestale dello Stato e successivamente alla Direzione generale delle foreste del Mipaaf;

Considerato che nonostante da parte delle regioni/province autonome sia stata data ampia diffusione ai comuni degli obblighi relativi alla *legge 14 gennaio 2013, n. 10*, molti di essi non hanno dato riscontro positivo mediante realizzazione del censimento dei propri alberi monumentali o semplicemente mediante recepimento a livello amministrativo di quanto invece effettuato, a supporto, dalla regione o dal Corpo forestale dello Stato, ciò comportando ritardi nella piena attuazione della norma;

Dato atto che nel corso dell'anno 2017 tutte le regioni/province autonome hanno provveduto a inserire, all'interno dell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto, i dati dei loro alberi monumentali;

Considerato che la Direzione generale delle foreste ha provveduto alla verifica delle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall' *art. 7 del decreto attuativo*, avendo modo, pertanto, di rettificare alcune inesattezze rilevabili negli elenchi ricevuti e che tale attività di verifica ha condotto alla convalida degli elenchi regionali/provinciali per un totale complessivo di n. 2408 alberi o sistema omogenei di alberi, ritenuti, questi, rispondenti ai requisiti di monumentalità indicati dall' *art. 5 del decreto attuativo* e valutati attraverso un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui ogni albero insiste;

Dato atto che l'elenco redatto a livello nazionale riporta tutte le informazioni previste dal *comma 3, dell'art. 7, del decreto attuativo*;

Considerato che tale elenco, non esaustivo, costituisce il primo risultato dell'attività di catalogazione stabilita ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* e che ad esso seguiranno continui aggiornamenti in relazione sia a future identificazioni che all'eventuale perdita di esemplari per morte naturale, abbattimento o grave danneggiamento, tale da far perdere all'albero i requisiti di monumentalità nonché a eventuali rettifiche di dati che dovessero rendersi necessarie;

Considerata l'opportunità di includere nell'elenco tutti quegli alberi monumentali già censiti dalle regioni, anche in collaborazione con gli uffici territoriali dell'ex Corpo forestale dello Stato, i quali non sono stati ancora riconosciuti amministrativamente da parte dei comuni con apposite prese d'atto, ciò in ragione del rilevato loro notevole valore ambientale;

Decreta:

Articolo unico (4)

1. È approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* e del *decreto interministeriale 23 ottobre 2014*. L'elenco, suddiviso per regioni, province e comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di alberi, è riportato al prospetto allegato A - sezione 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È adottato altresì l'elenco riportato al prospetto allegato A - sezione 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n. 327 alberi o sistemi omogenei di alberi. Tale elenco si compone di tutti quegli alberi rispondenti ai requisiti di monumentalità e censiti dalla regione, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per la cui iscrizione non è stato ancora perfezionato da parte del Comune l'adempimento amministrativo di presa d'atto e di successiva trasmissione della proposta alla Regione. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sarà tempestivamente diffuso a cura della regione stessa nelle forme che ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A - sezione 2), in assenza di osservazioni ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi, è inteso come approvato, rientrando a far parte, quindi, della sezione 1).

3. La Direzione generale delle foreste del Mipaaf, alla quale spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo, provvede a trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco nelle sue due sezioni, affinché la stessa possa trasmetterlo ad ogni comune interessato. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

4. Al fine di consentire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it - all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

5. Ogni aggiornamento dell'elenco viene proposto dalla regione mediante invio telematico alla Direzione generale delle foreste e successivamente attraverso inserimento delle informazioni nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede con indirizzo <http://www.sian.it/geoalberimonumentali> - L'approvazione periodica delle variazioni dell'elenco nazionale sarà effettuata mediante decreto del Direttore generale delle foreste.

6. Della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *art. 138 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa Comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico).

7. Gli alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite tabelle secondo lo schema dell' *allegato n. 6 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014* , apponendo la seguente dicitura «Albero monumentale tutelato ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* » o «Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell' *art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* ».

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, *art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20* , né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, *art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998* .

Per la consultazione degli allegati è possibile visionare il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberimonumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

(4) Per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 9 agosto 2018* , il *Decreto 19 aprile 2019* , il *Decreto 24 luglio 2020* , il *Decreto 5 maggio 2021* e, successivamente, il *Decreto 26 luglio 2022* .